



## TRIBUNALE DI CUNEO

### IL GIUDICE

Nel procedimento n. 4/2019 V.G.

relativo alla Procedura da Sovraindebitamento (Piano del Consumatore) richiesta da Kamani Humayun, nato in Uganda, il 24.02.1960;  
ha emesso il seguente

### DECRETO

Rilevato che Kamani Humayun, con istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge 3 gennaio 2012, n. 3, depositata in data 9 settembre 2019, ha manifestato l'intenzione di avviare una procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, Legge 3 gennaio 2012 n. 3, chiedendo la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ("OCC");

rilevato che, con provvedimento in data 24 settembre 2019, questo Tribunale ha nominato, quale OCC, la dott.ssa Stefania Marro, e disposto che l'Istante depositasse entro il termine di 60 giorni il Piano e la Proposta di Sovraindebitamento, poi prorogato, su richiesta dell'Istante, sino al 15 dicembre 2019;

rilevato che, in tale termine, Humayun Kamani ha depositato il Piano e la Proposta di Sovraindebitamento nell'ambito dei quali ha proposto:

- 1) il pagamento integrale delle spese di procedura (O.C.C. ed advisors) mediante la destinazione delle risorse rinvenienti dall'Impegno Terzo (come definito nella memoria ex art. 7, Legge 3 gennaio 2012 n. 3);
- 2) il pagamento delle altre pretese creditorie (tutte chirografarie) nella misura del 5% mediante la destinazione ai relativi creditori delle risorse rinvenienti dall'Impegno Terzo (cfr. doc. n. 7) distribuibili entro un termine breve (15/20 giorni) dall'emissione del provvedimento omologativo;

rilevato che, con provvedimento in data 27 dicembre 2019, il Giudice Delegato ha rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, Legge Sovraindebitamento, disponendo l'ammissione alla procedura del ricorrente, l'invio delle comunicazioni ai creditori per la loro convocazione all'adunanza ai fini dell'espressione del loro eventuale assenso alla proposta di sovraindebitamento;

verificato che l'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la sussistenza del requisito della meritevolezza della sovraindebitata e l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della debitrice ed ha esposto altresì la evidente convenienza del piano del



consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato che i creditori non hanno contestato la proposta, la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 27.01.2012, n. 3, ed in particolare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L. 27.01.2012, n. 3;

visto 12 bis, 3° comma, L. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.

OMOLOGA

il Piano del Consumatore proposto da Kamani Humayun, disponendo che il debbiore lo adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato, d.ssa Stefania Marro, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano ed autorizzandolo a versare l'assegno circolare n. 3305560679-05 del 12/12/2019 tratto sulla Banca Intesa San Paolo, sul libretto aperto ed intestato alla procedura n. 021 000705/26;

DISPONE

la liquidazione del compenso del professionista incaricato, previa presentazione di notula, ad avvenuta esecuzione del piano del consumatore;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet del Tribunale di Cuneo.

Si comunichi.

Cuneo 10/06/2020

Il Giudice  
dr. Rodolfo Magrì

